

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2024, n. 6352

FATTI DI CAUSA

1. Lâ??Incaricato per lâ??esazione Equitalia Sud Spa, cui Ã" succeduta Equitalia Servizi di Riscossione Spa, notificava a Fa.Ca. lâ??avviso di intimazione n. (Omissis), conseguente allâ??avviso di accertamento esecutivo n. (Omissis), con riferimento ai tributi dellâ??Irpef e dellâ??Irap in relazione allâ??anno 2008.
2. La contribuente impugnava lâ??ingiunzione di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta contestando innanzitutto lâ??invaliditÃ della lâ??intimazione perchÃ© la sua notificazione non era stata preceduta dalla necessaria notificazione del prodromico avviso di accertamento. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla parte privata, e rigettava il suo ricorso.
3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, rinnovando le proprie censure, e si costituiva in giudizio anche lâ??Agenzia delle Entrate. Il giudice del gravame rigettava lâ??impugnazione.
4. Avverso la decisione assunta dal giudice dellâ??appello ha proposto ricorso per cassazione Fa.Ca., affidandosi a sei motivi di ricorso. Il successore di Equitalia Sud Spa, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, e lâ??Agenzia delle Entrate, resistono mediante controricorso. La contribuente ha pure depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dellâ??art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere la CTR erroneamente ritenuto la validitÃ della notificazione postale del prodromico avviso di accertamento sebbene, risultato assente il destinatario, non sia stata assicurata la prova della notificazione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
2. Mediante il secondo strumento dâ??impugnazione, introdotto ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dellâ??art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere il giudice del gravame ritenuto non indispensabile, per provare la corretta notificazione postale dellâ??avviso di accertamento, la produzione della notificazione della CAD, mai depositata in giudizio.
3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione di legge in cui Ã" incorsa la CTR per aver ritenuto valida la notificazione indiretta del prodromico avviso di accertamento a mezzo del servizio postale sebbene, risultato assente il destinatario, non sia stata assicurata la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
4. Mediante il quarto mezzo dâ??impugnazione, introdotto ai sensi dellâ??art. 360, primo comma,

n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto non indispensabile, per provare la corretta notificazione postale dell'avviso di accertamento, la produzione della CAD, mai intervenuta.

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, adottando una motivazione puramente apparente e pure riferita ad un preteso disconoscimento documentale, che per la ricorrente non ha mai effettuato.

6. Mediante il sesto strumento di ricorso la contribuente provvede all'impugnazione del capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite (ric., p. 16), per non averle il giudice del gravame attribuito il favore delle spese processuali, sebbene abbia rigettato l'appello incidentale proposto da Equitalia.

La ricorrente riassume quindi le sue contestazioni e domanda a questa Corte di legittimità di pronunciarsi nel merito.

7. Con i suoi motivi di impugnazione dal primo al quinto la contribuente, con riferimento ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, contesta la impugnata pronuncia del giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto la validità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, sebbene non sia mai stata prodotta la cartolina attestante l'avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD). I motivi di ricorso presentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

7.1. La CTR ha rigettato le contestazioni in materia di invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, proposte dalla contribuente sin dal ricorso introduttivo in primo grado, osservando: «Questa Commissione ritiene l'appello infondato e va rigettato; correttamente il primo Giudice ha rilevato che il disconoscimento della originalità della copia andava fatto valere in modo formale e specifico e non genericamente come proposto dalla Fabozzi; in mancanza dell'accertamento divenuto definitivo e legittimo l'intimazione di pagamento» (sent. CTR, p. II).

7.2. La contribuente, nel suo ricorso per cassazione, replica che la decisione adottata dal giudice del gravame è omissiva, perché non esamina la questione centrale posta nel processo, la contestata invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento alla Fabozzi. La CTR, in realtà, si limita a proporre succinte osservazioni circa le modalità in cui possa operarsi il disconoscimento della originalità della copia di un atto, ma non si comprende neppure a che cosa intenda riferirsi, perché in questo giudizio non è stato operato il disconoscimento della copia di alcun atto.

7.3. La ricorrente, in sintesi, ricorda quindi di aver sempre sostenuto di non aver mai ricevuto la notificazione del necessario prodromico avviso di accertamento mentre, secondo le controparti, la notificazione sarebbe stata regolarmente effettuata.

Osserva allora la contribuente che, pacificamente, la notificazione sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale, non mediante notificazione diretta bensì in via indiretta, essendosi l'Ente impositore avvalso di intermediario, un messo speciale notificatore (tal Di Meglio) (ric., p. 7).

Queste valutazioni risultano confortate da più elementi, in primo luogo la raccomandata di spedizione di tipo AG (atti giudiziari) e riporta la specifica indicazione del Messo speciale

autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a procedere alla notificazione. Inoltre, vi è l'indicazione di essere emesso Cad, scritto a mano Euro 3,90, lasciando intendere che si sia provveduto in temporanea assenza del destinatario anche ad inviare la Comunicazione di Avvenuto Deposito del plico presso l'ufficio postale (ric., p. 7).

Ai fini della prova della regolarità della notificazione, tuttavia, nella prospettazione della ricorrente, risultava indispensabile la produzione della cartolina relativa alla CAD, che peraltro non è mai stata depositata in giudizio, e la notificazione del prodromico avviso di accertamento non può quindi che valutarsi come radicalmente nulla.

7.4. Invero, risolvendo un contrasto sviluppatosi in materia anche a livello di giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione hanno condivisibilmente chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa; Cass. S.U., 15.4.2021, n. 10012.

7.5. Nelle loro pur ampie repliche le controricorrenti insistono nell'affermare che la notificazione dell'avviso di accertamento è risultata regolare, anche operando riferimento a tesi ormai superate dalla giurisprudenza, come quella che afferma la sufficienza della spedizione della raccomandata informativa, a prescindere dalla sua ricezione, ma non negano che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD non è mai stata prodotta in questo giudizio.

8. Il ricorso introdotto da Fa.Ca. deve essere quindi accolto, con riferimento ai primi cinque mezzi d'impugnazione, perché l'intimazione di pagamento impugnata risulta invalida, in quanto non preceduta dalla rituale notificazione di un necessario atto prodromico.

9. In ordine al sesto strumento di impugnazione, la contribuente ha esposto molto sinteticamente di impugnare la sentenza della CTR per non aver condannato l'Agente della Riscossione in conseguenza del rigetto dell'appello incidentale dallo stesso proposto.

Invero la CTR non pronuncia espressamente in materia.

Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha chiarito nel suo controricorso che aveva proposto appello incidentale condizionato al fine di sollecitare l'intervento in giudizio dell'Ente impositore che si è quindi spontaneamente costituito, ed anche per questo che la CTR non ha ritenuto di pronunciare.

In assenza di contestazioni specifiche proposte dalla ricorrente, la cui esposizione risulta lacunosa, il fondamento del sesto motivo di ricorso rimane indimostrato, e deve perciò essere respinto.

10. Devono quindi essere accolti i primi cinque motivi di ricorso proposti dalla contribuente, rigettato il sesto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimit  pu  decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l'originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l'intimazione di pagamento impugnata.

11. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in un passato anche recente nella materia oggetto di causa, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio. Le spese processuali del giudizio di legittimit  seguono invece l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie i primi cinque motivi di ricorso proposti da Fa.Ca., respinto il sesto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente ed annulla l'avviso di intimazione n. (Omissis)

Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio tra le parti e condanna le controricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, somme favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Cos  deciso in Roma il 22 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2024.

Campi meta

Massima :

In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, in caso di mancata consegna al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di terzi alla ricezione, la prova del perfezionamento della notifica, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, può essere fornita dal notificante, in un'interpretazione costituzionalmente orientata, esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La mera prova della spedizione di tale raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare la validità della notificazione. L'omessa produzione della CAD determina l'invalidità della notificazione dell'atto prodromico, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo successivo.

Supporto Alla Lettura :

NOTIFICA A MEZZO POSTA

La L. 890/1986 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di tale notificazione. Innanzitutto, tale notifica a mezzo del servizio postale, può essere utilizzata dagli avvocati che fanno la notifica in proprio e anche dagli ufficiali giudiziari. La prova della notificazione è contenuta nell'avviso di ricevimento che viene completato da chi cura la notifica a mezzo posta al momento della consegna del plico. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. Quando l'atto per il quale sia in corso la notifica a mezzo posta venga ricevuto, la notifica si ha per eseguita in quella data. Quando, invece, l'atto venga messo in deposito per assenza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione postale si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito.